



*Consiglio Regionale della Puglia*

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

1.

RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' REGIONALE TRASPORTI - S.R.T. S.p.A.".

Riapprovata dalla 5ª Commissione nella seduta del 17 febbraio 1995.

Relatore: Alberto TEDESCO.

- 
- Relazione.
  - parere n. 197/V Bis.
  - testo I.r. con a fronte emendamenti proposti dalla Commissione.

Febbraio, 1995.



RIAPPROVAZIONE LEGGE REGIONALE

"COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' REGIONALE TRASPORTI - SRT S.p.A. ".

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

torna oggi al nostro riesame la legge di costituzione della Società regionale trasporti SRT S.p.A. approvata da questo Consiglio nella seduta del 30 dicembre u.s..

Come a suo tempo già illustrato, richiamo alla Vs. attenzione che a seguito della soppressione dell'ERPT disposta dalla L.R. n. 8/1992 e della cessazione dell'incarico al Commissario liquidatore disposta dalla L.R. n. 21/1994 entro il 31/12.1994 si era reso necessario disporre per la gestione del patrimonio ex ERPT costituito da impianti destinati ad officina-deposito di aziende di trasporto, autobus e partecipazioni in società e consorzi per la gestione di servizi di trasporto e aeroportuali.

Inoltre, in previsione del trasferimento delle funzioni amministrative delle ferrovie locali, delle attribuzioni in materia di porti e dei finanziamenti statali per la realizzazione e la gestione degli interporti, era parso opportuno, da parte della Regione, la promozione di apposito organismo individuato in una S.p.A. denominata SRT, che potesse a sua volta partecipare, in quote minoritarie, a società costituite per le finalità di cui all'art. 2 della L.R. di che trattasi.

Nella SRT dovrà confluire, come capitale di prima dotazione, il patrimonio del disciolto ERPT costituito dal materiale rotabile, attrezzature ecc. (con esclusione degli immobili), al netto degli ammortamenti e le quote partecipative azionarie dello stesso ente disciolto nelle società di gestione dei servizi di trasporto.

Il Commissario di Governo, con nota dell'8 febbraio 1995, prot. n. 528/21502, ha reso noto che il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge, per i motivi illustrati nella nota stessa.

La 5ª Commissione nella seduta del 17.02.1995 ha ritenuto che i rilievi governativi vadano accolti e a tal proposito propone di modificare il testo della legge secondo le seguenti riformulazioni dei singoli punti osservati:

- a) nell'art. 1, comma 1, è stata soppressa la parte osservata con la nota citata;
- b) la L.R. n. 3/92 attribuisce alle Province le funzioni amministrative relative agli autoservizi che si svolgono nell'ambito provinciale. Le varie province, in sede di adozione dei piani di bacino, sono generalmen-



te orientate alla costituzione di società p.a. a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione della costituenda S.R.T., anche mediante conferimento del patrimonio ex ERPT, come previsto nell'art. 2, comma 1, lettera a), opportunamente integrato.

Si fa rilevare comunque che il patrimonio costituito da autobus, per la vigente normativa in materia, non può essere distolto dai servizi a cui oggi è adibito (con contratto di noleggio da parte delle aziende esercenti);

- c) l'approvazione dello statuto S.R.T. è stata lasciata al competente organo societario, previo parere della G.R.;
- d) circa la garanzia dell'utilizzo delle risorse regionali per finalità di interesse pubblico, valgono le considerazioni esposte nel punto b);
- e) al comma 1 dell'art. 5 è stato chiarito che la limitazione "ad uno" si riferisce alla designazione di un solo rappresentante da parte di ciascun consigliere;
- f) è stata soppressa la previsione della istituzione di una struttura operativa per la gestione stralcio del soppresso ERPT, affidando la predetta gestione stralcio alla responsabilità di un dirigente o un funzionario direttivo regionale.

E' inoltre opportuna l'istituzione di apposita struttura operativa regionale a cui affidare la gestione stralcio delle pendenze ERPT, l'amministrazione del suo patrimonio, nonché ogni adempimento ed onere connesso all'attività di primo impianto della SRT.

Alla luce di quanto ho esposto, invito il Consiglio a riapprovare la legge nel testo modificato dagli emendamenti riportati a fronte.

Bari, febbraio 1995.

Alberto Tedesco



# Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

4.

## PARERE N. 197/V / Bis

L.R. "Costituzione della Società regionale trasporti - S.R.T. S.p.A."

Seduta del 17.02.1995

Presenti: Tedesco (Presidente), Albano, Dipietrangelo, Pizzicoli, Savino.  
p. la G.R. : Assessore Minischetti, ing. Casatello.  
p. Segreteria Commissione: Mona, Romanazzi.

### LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- ripresa in esame la legge regionale riportata in epigrafe;
- vista la nota del Commissario di Governo Prot. 528/21502 dell'8 febbraio 1995 contenente i rilievi del Governo;
- ascoltata la relazione dell'Assessore Minischetti nonchè i chiarimenti tecnici dell'ing. Casatello;
- discusso nel merito come riassunto nella relazione in aula che qui si intende fin da ora riportata;
- ritenuto di accogliere i rilievi governativi;
- approvate le conseguenti proposte di emendamenti al testo in riesame

### ESPRIME IL PARERE

di approvare il nuovo testo della legge così come riveniente dagli emendamenti proposti dalla 5ª Commissione e riportati a fronte.

### DESIGNA RELATORE TEDESCO

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLI: Tedesco, Albano.

ASTENUTI: Dipietrangelo, Pizzicoli, Savino.

CONTRARI: //

Il responsabile della Segreteria  
(Ing. Giovanni Mona)

Il Presidente  
(Dott. Alberto Tedesco)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

4/622

**Iª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

**Decisione n. 3/P del 3 marzo 1995**

**Numero totale dei componenti: 10**

**All'apertura dei lavori sono presenti sette Commissari**

1. La I Commissione ha esaminato nella seduta del 3 marzo 1995 il seguente provvedimento trasmesso dalla V Commissione Consiliare permanente in data 24.2.1995, per il parere ex art.19 del Regolamento interno del Consiglio regionale:

**L.r. "Costituzione della Società regionale Trasporti SRT SpA.  
Riesame"**

2. La I Commissione ha esaminato il provvedimento in questione ed ha espresso all'unanimità parere finanziario favorevole
3. Il presente parere è stato espresso con il seguente voto dei commissari:  
**favorevole:** Tondo, Copertino, Di Gioia, Introna, Potì, Stefanetti  
**contrario:**  
**di astensione:**

**Il Funzionario Responsabile  
(dott. Giuliano Aquaro)**

**Il Presidente  
(Tonio TONDO)**



Consiglio Regionale  
della Puglia

**LEGGE REGIONALE**

**Costituzione della Società regionale trasporti - SRT Spa**

Riapprovata dalla 5° Commissione nella seduta del 17.02.1995.

Relatore: Alberto TEDESCO.



LEGGE REGIONALE

"Costituzione della Società regionale trasporti - SRT SpA"

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge:

Art. 1  
(Regime giuridico)

1. La Regione Puglia promuove la costituzione di una società per azioni secondo le norme degli articoli 2325 e seguenti del Codice civile, denominata Società regionale trasporti - SRT SpA. A tal fine la Giunta regionale nomina un Commissario per tutti gli adempimenti connessi alla formale costituzione, nella persona del responsabile della struttura operativa di cui al successivo art.6.

(sopprimere)

2. La SRT opera nel settore dei trasporti delle persone e delle merci nell'ambito delle direttive del Piano regionale trasporti e per le finalità di cui al successivo art.2.

3. Soci della SRT possono essere enti locali, aziende e istituti di credito, Camere di commercio, industria e artigianato, imprenditori singoli ed associati.

4. Lo statuto della SRT è approvato dal Consiglio regionale.

... competente organo societario, previo parere della Giunta regionale.

ART. 1

Art. 2  
(Finalità)

ART. 2

1. La SRT partecipa al capitale sociale delle:
  - a) società per azioni costituite dagli enti locali e/o da soggetti di diritto privato per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale;
  - b) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio degli interporti;
  - c) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio delle ferrovie di interesse locale, tramvie, filovie e metropolitane;
  - d) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio degli impianti portuali e aeroportuali;
  - e) società per azioni costituite per la realizzazione e l'esercizio di impianti e di tecnologie di controllo finalizzati alla organizzazione del trasporto pubblico.
2. La SRT assume le quote di partecipazioni associative del disciolto Ente regionale pugliese trasporti (ERPT) nei consorzi di trasporto pubblico.
3. La partecipazione della SRT nelle società di cui al precedente comma 1 è minoritaria fino a quando la Regione ne detiene la maggioranza del capitale.
4. La SRT, nell'ambito degli obiettivi del Piano regionale trasporti e previe direttive della Giunta regionale:
  - a) svolge, promuove e coordina l'elaborazione di studi, ricerche e progetti per migliorare la mobilità e l'accessibilità al territorio, tesi alla realizzazione di un sistema di trasporto integrato;
  - b) adotta iniziative per conseguire il miglioramento dei servizi per lo sviluppo dell'intermodalità;
  - c) costituisce un centro di documentazione sul trasporto avvalendosi di una propria banca dati;
  - d) collabora con organismi ed enti regionali, nazionali e internazionali operanti nel settore della ricerca

... pubblico locale anche mediante conferimento delle immobilizzazioni e quote partecipative di cui al successivo art. 3;



scientifica applicata ai trasporti.

Art. 3  
(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale della SRT è fissato, in sede di costituzione, nell'importo corrispondente alla sommatoria del valore reale delle partecipazioni azionarie del disciolto ERPT e del valore capitale delle immobilizzazioni di proprietà del medesimo ERPT, al netto degli ammortamenti alla data dell'atto costitutivo e con esclusione degli immobili ed è interamente sottoscritto dalla Regione mediante conferimento delle predette immobilizzazioni e quote partecipative.

ART. 3

IDENT

Art. 4  
(Aumento capitale sociale)

1. La SRT, appena costituita, procede ad un aumento del capitale sociale in misura superiore al capitale conferito all'atto della costituzione.

2. La Regione si astiene dalla partecipazione a tale aumento di capitale, in modo da assumere una presenza minoritaria.

ART. 4

IDENT

Art. 5  
(Organi sociali)

1. La composizione degli organi sociali è determinata dallo

ART. 5

8

IDENT



statuto della SRT. La rappresentanza della Regione è designata dal Consiglio regionale con voto limitato ad uno.

2. La rappresentanza della Regione negli organi statutarî della SRT relazione annualmente alla stessa Regione sulle realizzazioni e sui programmi della società, nonchè sull'andamento di gestione economico-finanziaria.

3. La Regione è rappresentata nell'assemblea della SRT dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore regionale suo delegato, che partecipa all'assemblea dopo aver acquisito gli orientamenti della Giunta stessa.

... ad una indicazione per ciascun consigliere.

Art. 6  
(Norme transitorie)

1. Contestualmente alla cessazione dell'incarico del Commissario liquidatore del disciolto ERPT di cui all'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1992, n. 8 e successive modificazioni, è istituita presso l'Assessorato ai trasporti una struttura operativa per la gestione stralcio delle pendenze residue dopo la cessazione, per l'amministrazione del patrimonio del disciolto ERPT e per ogni adempimento connesso alla costituzione della SRT, ivi compresi gli oneri finanziari di primo impianto. La Giunta regionale, con proprio atto, affiderà la predetta struttura alla responsabilità di un dirigente del disciolto ERPT o dell'Assessorato ai trasporti, il quale opererà nell'ambito di direttive stabilite dalla stessa Giunta e sarà delegato alla esecuzione dei pagamenti delle spese connesse all'applicazione del presente comma e del successivo, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo XI della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al responsabile della struttura operativa di cui al precedente comma 1 e alle unità di personale alla stessa assegnate compete il trattamento economico secondo le misure e alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35.

Art. 6  
(Norme transitorie)

1. Alla sistemazione delle pendenze residue dopo la cessazione dell'incarico del Commissario liquidatore del disciolto ERPT di cui all'art. 2 della legge regionale 9 marzo 1992, n. 8 e successive modificazioni, nonchè all'amministrazione del patrimonio di detto ente ed agli adempimenti connessi alla costituzione della SRT, ivi compresi quelli di primo impianto, si provvede mediante gestione stralcio da affidare, con atto della Giunta regionale, alla responsabilità di un dirigente o funzionario direttivo del disciolto ERPT o di un dirigente dell'Assessorato Trasporti, il quale opererà nell'ambito di direttive stabilite dalla stessa Giunta, e sarà delegato alla esecuzione dei pagamenti delle spese connesse all'applicazione del presente comma e del successivo, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo XI della

(Testo proposto dalla Commissione)

legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al responsabile della gestione stralcio di cui al precedente comma ed alle unità di personale che collaboreranno con lo stesso compete il trattamento economico secondo le misure ed alle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 26 giugno 1981, n. 35.

**Art. 7**  
**(Norma finanziaria)**

1. Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 6 si provvede mediante lo stanziamento di lire 300.000.000 in termini di competenza e cassa previste al capitolo 0004950 "Spese per la gestione stralcio del disciolto ERPT" del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1995".

**Art. 7**  
**(Norma finanziaria)**

1. Per il finanziamento della spesa di cui al precedente art. 6 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nei capitoli n. 004950 e n. 0553022 del bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 1995.